



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/04/2011

=====

ADDI' 18/04/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTIEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - FORTE - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 147

Oggetto:

Deroga ai limiti posti dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011", in riferimento al capitolo R41514 - esercizio finanziario 2011 - ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 8/2010.



147 18 APR. 2011 R

OGGETTO: Deroga ai limiti posti dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011", in riferimento al capitolo R41511 – esercizio finanziario 2011 – ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 8/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico – Finanziaria e Partecipazione;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
- VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 7 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 dicembre 2010, n. 610 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2011-2013. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9bis, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011";
- VISTO in particolare, l'articolo 7 della suddetta l.r. n. 8/2010, laddove, nel disciplinare i limiti agli impegni di spesa, al comma 3 è stabilito che per le spese non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2 del medesimo articolo, la facoltà di impegnare, fino alla data del 30 giugno 2011, è consentita nel limite del 50% dello stanziamento annuo;



147 18 APR. 2011 *fr*

- VISTO** il comma 4 del sopra citato articolo 7 della l.r. n. 8/2010, laddove è prevista la possibilità che la Giunta regionale, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, possa concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 7;
- VISTA** la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", la quale prevede, all'art. 24, la concessione di contributi per favorire forme di gestione associata tra i comuni del Lazio;
- TENUTO CONTO** che il capitolo R41511 "Interventi per favorire l'associazionismo e la gestione associata dei servizi tra comuni (art. 24, comma 4, l.r. n. 26 del 29/12/2007)", prevede uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad € 2.000.000,00 e che, ai sensi della limitazione del 50% di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. n. 8/2010, la disponibilità operante è, attualmente, pari ad € 1.000.000,00;
- VISTA** la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- VISTO** in particolare, l'art. 14 della citata legge, il quale dispone, al comma 28, che le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, siano obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso i modelli associativi della convenzione o dell'unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e, comunque, inferiore a 3.000 abitanti;
- VISTO** il comma 29 della suddetta legge n. 122/2010, il quale stabilisce, altresì, che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;
- PRESO ATTO** che, alla luce dei più recenti dati statistici, il numero dei comuni del Lazio con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti risulta essere pari a circa i 2/3 della totalità dei comuni del Lazio;
- CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra esposto e come evidenziato dalla Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza, l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali comporta la necessità di dover assicurare la massima disponibilità delle somme destinate a sostegno dell'associazionismo intercomunale, al fine di poter garantire l'esistenza in vita delle forme associative presenti nel territorio del Lazio, nonché l'incentivazione delle stesse e delle nuove realtà in via di definizione;
- CONSIDERATO** pertanto che la disponibilità operante sul capitolo pari ad € 1.000.000,00 risulta essere insufficiente e penalizzante per le effettive esigenze delle forme associative, al punto da non consentire la possibilità di assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dell'intero stanziamento;



147 18 APR. 2011 R

RITENUTO opportuno, a seguito di quanto motivato dalla Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza, rendere disponibile il totale dell'importo stanziato sul capitolo R41511 e a tal fine, concedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 8/2010, la deroga alle limitazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo;

CONSIDERATO altresì che i fondi stanziati sul capitolo R41511 del bilancio regionale 2011 costituiscono, al momento, le uniche risorse a disposizione, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo comunale nella Regione Lazio;

RILEVATO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di concedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 8/2010, la deroga alla limitazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, in riferimento al capitolo R41511 del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 2011;
2. Di aumentare la disponibilità operante fino alla concorrenza dell'intero stanziamento relativo al capitolo R41511 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, pari ad € 2.000.000,00, al fine di consentire, mediante i conseguenti provvedimenti dirigenziali, l'assunzione dei relativi impegni di spesa, previa individuazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi a sostegno dell'associazionismo comunale per l'annualità 2011 con apposito atto deliberativo e successivo avviso.

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ITWEEEA
MEBMAO
ETROF
VETTAM

ROMA 19 APR. 2011

